



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 9 maggio 2012 Prot. 2619/AD'O/rs Circolare 25/2012

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Al Signor Presidente EURETA

Alle Organizzazioni sindacali di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: D.M. 16 marzo 2012 – Attività turistico-alberghiera e similari – Piano per l'adeguamento dell'attività alla regola tecnica di Prevenzione Incendi di cui al DM 9 aprile 1994 e s.m.i. – Linee Guida applicative

Con il Decreto-Legge 29 Dicembre 2011 n. 216 (Milleproroghe), convertito con la Legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono stati prorogati i termini per l'adeguamento antincendio delle strutture alberghiere.

Il Ministero dell'Interno, con D.M. 16 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. del 31 marzo 2012, ha emanato il regolamento che stabilisce le modalità ed i tempi di presentazione della documentazione, le opere da realizzare nei due anni a disposizione (2012-2013), per le quali, alle scadenze programmate, il tecnico certificherà l'avvenuta regolare esecuzione.

Il titolare dell'attività turistico-alberghiera con più di 25 posti letto, preesistente alla data di entrata in vigore del D.M. 9 Aprile 1994, non in possesso della conformità antincendio, dovrà presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, una specifica istanza di ammissione al Piano, corredata di attestazione a firma di tecnico abilitato comprensiva di relativa documentazione tecnica.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, esaminata con esito positivo la documentazione medesima, provvederà ad ammettere l'attività alberghiera al citato Piano Straordinario di Adeguamento biennale di adeguamento antincendio.

Al professionista iscritto all'Albo viene richiesto di attestare la sussistenza alla data del 29 Aprile 2012 dei requisiti tecnici di sicurezza antincendi propedeutici per l'ammissione al Piano di Adeguamento biennale.

In allegato si forniscono, anche in relazione alla recente Circolare M.I. n.1 prot. 0005949 del 24 aprile 2012, alcune indicazioni procedurali ed operative utili all'espletamento dei compiti dei professionisti impegnati in tale attività e alla compilazione dell'Attestato .

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Jogna)

Allegato: 4 pagine

DM 16 Marzo 2012
Attività turistico alberghiera e similari.

Piano per l'adeguamento dell'attività alla regola tecnica
di Prevenzione Incendi di cui al D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i.

Linee Guida applicative

CNPI – Commissione Prevenzione Incendi
Relatore: Per. Ind. Roberto Fabbiane

Punto del D.M. 9.4.94	Descrizione dell'opera da Verificare e Attestare	Documenti da allegare all'Attestazione ai VV.F.	NOTE
9	- Impianti elettrici	<p>a) Dichiarazione di conformità ai sensi L: 46/90 per gli impianti realizzati tra il 1991 ed il 2008 a firma dell'installatore elettrico;</p> <p>b) Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 per gli impianti realizzati dopo il marzo 2008 a firma dell'installatore elettrico;</p> <p>c) dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati ante 1991 e per gli impianti realizzati tra il 1991 ed il 2008 di cui non sia possibile avere la dichiarazione di conformità, a firma di un tecnico qualificato</p> <p>Nota: tutte le dichiarazioni di conformità dovranno essere complete degli allegati obbligatori.</p>	
10	Sistemi di allarme	Vedi punto 9	
11.2	Estintori	Verifica rispondenza nr. e posizione degli estintori alla norma tecnica vigente con indicazione del potere di estinzione; copia dell'ultima verifica eseguita	
12	Impianto di rilevazione e segnalazione di incendio	<p>a) Mod. VV.F. CERT. IMP. per gli impianti realizzati tra il 1991 ed il 2008 a firma di un tecnico abilitato ed iscritto negli Elenchi del Min. Int.;</p> <p>b) Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 per gli impianti realizzati dopo il marzo 2008 a firma dell'installatore elettrico;</p> <p>Nota: tutte le dichiarazioni di conformità dovranno essere complete degli allegati obbligatori.</p>	

13	Segnaletica di sicurezza	<p>Devono essere esposti i cartelli che indicano:</p> <p>a) Le vie di esodo e le uscite;</p> <p>b) L'ubicazione dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti)</p> <p>c) La posizione e la funzione di comandi per il distacco dell'energia elettrica, le saracinesche per l'interruzione del flusso del gas o del gasolio;</p> <p>d) I divieti e le prescrizioni.</p>	
14	Gestione della sicurezza:	PIANO DI EMERGENZA e REGISTRO DEI CONTROLLI	
15	Addestramento del personale	Deve essere prevista una procedura (scritta) con la formalizzazione dell'incarico al personale addetto al primo intervento, all'azionamento dei sistemi di allarme e alle azioni da porre in atto	
17	Istruzioni di sicurezza	In reception, in prossimità dell'ingresso, deve essere esposto un cartello con	

		<p>riportate le istruzioni sul comportamento che deve tenere il personale e gli ospiti in caso di emergenza. Devono essere esposte le planimetrie, a servizio delle squadre di soccorso con indicati::</p> <ul style="list-style-type: none"> - i mezzi e degli impianti di estinzione; - le scale e le vie di esodo - i dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica; - il dispositivo di arresto del sistema di ventilazione; - il quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme; - gli impianti e locali a rischio specifico (C.T., cucine, autorimesse, depositi, ecc); - gli spazi calmi. <p>Ad ogni piano dovranno essere esposti uno o più cartelli contenenti la planimetria di orientamento.</p> <p>In ciascuna camera dovrà essere esposto, bene in vista, un cartello riportante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la posizione della camera rispetto alle vie di esodo, alle scale, alle uscite; - le istruzioni sui divieti; - le informazioni sul comportamento da tenere in caso di emergenza. - le informazioni saranno redatte in più lingue. 	
20.2	Larghezza delle vie di uscita	Dovrà essere eseguita una verifica in loco della larghezza delle vie di uscita tenuto conto che la larghezza minima dei passaggi non deve essere inferiore a m 0,90 e in alcuni casi particolari a m 0,80	Se non conformi, si dovrà procedere alla riduzione dell'affollamento
20.3	Larghezza totale delle uscite	Dovrà essere eseguita una verifica in loco della larghezza delle uscite in base al massimo affollamento previsto.	Se non conformi, si dovrà procedere all'adeguamento entro il biennio
20.5	Vie di uscita ad uso promiscuo	Si tratta di casi in cui la struttura alberghiera è inserita in un edificio a destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo.	

Le misure di gestione della sicurezza antincendio dovranno comprendere addetti che abbiano partecipato ad uno specifico corso di informazione e formazione in base alla capacità ricettiva, come di seguito:

- di 8 ore (corso per rischio medio secondo il D.M. 10 marzo 1998) fino a 100 posti letto,
- di 16 ore (corso per rischio elevato secondo il D.M. 10 marzo 1998), oltre 100 posti letto.

Il numero degli addetti non dovrà in ogni caso essere inferiore a 2 unità, presenti nella struttura h24.

Si precisa ancora che i predetti requisiti dovranno essere attestati e documentati dal **tecnico abilitato**, da allegare alla richiesta di ammissione al Piano di Adeguamento da parte del Titolare dell'Attività.

Si evidenzia che, in ogni caso, per le cucine e le centrali termiche, (con potenza termica superiore a 116 kw), per le autorimesse aventi superficie superiore a 300 m², e per altre attività diverse dalla struttura ricettiva, se comprese nell'allegato I del DPR 151/2011, (di recente emanazione) dovrà essere presentata ai Vigili del Fuoco anche la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) che, unitamente alla **asseverazione del tecnico abilitato**, attesta la regolare esecuzione delle opere eseguite per la messa a norma dei suddetti locali e/o impianti.

I Vigili del fuoco effettueranno i controlli a campione.

Si ricorda infine che gli impianti per la produzione di calore, autorimesse, ecc. che non superano i citati valori di potenza e di dimensione, pur non soggetti al controllo da parte dei VV.F. devono essere rispondenti alle norme previste dalle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

Per quanto sopra esposto, considerato che il tempo a disposizione è limitato, invitiamo i Collegi a dare la massima diffusione delle presenti note per consentire ai professionisti ad attivarsi con urgenza al fine di verificare la sussistenza dei requisiti suindicati, oppure iniziare la procedura per gli adeguamenti conseguenti.

Si resta in ogni caso a disposizione per ulteriori eventuali approfondimenti e/o chiarimenti in merito.

Il Coordinatore della
Commissione Prevenzione Incendi
(Angelo DELL'OSSO)

